



Alberto Maria RIVOIRA
Andrea RUFFINETTO

DOTTORI COMMERCIALISTI IN TORINO

Circolare Notiziario

n. 3/2023

28 marzo 2023

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Definizione agevolata delle violazioni formali](#) Pag. 4
- [Definizioni agevolate per debiti verso gli enti locali](#) Pag. 5
- [Blocco a "sconto in fattura" e "cessione dei crediti" per nuovi interventi dal 17.02.2023](#) Pag. 6
- [Documentazione da acquisire per acquisto di crediti fiscali](#) Pag. 7
- [Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche](#) Pag. 8
- [Deducibilità dei costi black-list](#) Pag. 9
- [Milleproroghe 2023](#) Pag. 10



STRUMENTI OPERATIVI

- [Scadenze modello 730/2023](#) Pag. 12
- [Quadratura quadri VE e VF](#) Pag. 13
- [Raccolta dati quadro VQ](#) Pag. 14
- [Check list ritenute su appalti](#) Pag. 15
- [Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap](#) Pag. 17



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Deposito del bilancio 2023 al Registro delle Imprese](#) Pag. 18
- [Sospensione degli ammortamenti 2022](#) Pag. 19
- [Ammortamento al 6% per i fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio](#) Pag. 20
- [Svalutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2022](#) Pag. 21



NON SOLO IMPRESA

- [Adeguamento dei registratori telematici](#) Pag. 22
- [Modello Unico Dichiarazione ambientale \(MUD\)](#) Pag. 23
- [Assemblee online fino al 31.07.2023](#) Pag. 24
- [Aliquote contributive 2023 Gestione Separata Inps](#) Pag. 25
- [Contributi Ivs 2023 per artigiani e commercianti](#) Pag. 26



AGEVOLAZIONI

- [Detrazione Irpef dell'Iva per acquisto di case green](#) Pag. 27



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di aprile 2023](#) Pag. 28

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

28 marzo 2023

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****LETTERE
DI COMPLIANCE
E RAVVEDIMENTO
SPECIALE**

- Con l'invio delle lettere di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate i contribuenti dovranno valutare la possibilità di definire le tardive e le omesse trasmissioni di fatture elettroniche e corrispettivi telematici mediante il ravvedimento operoso o quello speciale entro il 31.03.2023, verificando se si ricade in una delle casistiche particolari che hanno legittimato il tardivo invio come nei casi di deroga ai termini ordinari all'art. 73 D.P.R. 633/1972, oppure se il ritardo nella trasmissione non fosse già possibile per moratorie a suo tempo previste.

**SCONTO PER
INTERVENTI EDILIZI
DEVE ESSERE
EVIDENZIATO IN
CIASCUNA FATTURA**

- L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 247/2023, ha chiarito che, nel caso di interventi edilizi, lo sconto sul corrispettivo deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura, anche in presenza di uno sconto parziale, indicando in ciascuna di esse l'esatto ammontare dello sconto concesso.
- Se lo sconto è erroneamente indicato nella fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo, è possibile optare per lo sconto con riferimento all'intera spesa sostenuta purché il fruitore possa dimostrare che: l'opzione sia stata concordata contrattualmente, il contratto disciplini le modalità di fatturazione delle somme ricevute e gli importi corrisposti siano riconciliabili con un mero esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti, se presenti.

**REGOLARIZZAZIONE
E-FATTURE
IN RITARDO**

- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20.03.2023, n. 6/E, chiarisce che le fatture elettroniche, inviate allo Sdl oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva e i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati ma inseriti nella liquidazione dell'Iva, sono da ritenersi violazioni formali, e, quindi, regolarizzabili.
- Per le violazioni constatate nei Pvc, recapitati fino al 31.03.2023, sarà sempre possibile beneficiare delle sanzioni ridotte a 1/18, nel caso in cui si giunga a una adesione, senza necessità che l'istanza di adesione sia formulata dal contribuente.
- Per i ricorsi, soggetti a reclamo, invece, nei quali il contribuente si è costituito in giudizio prima della scadenza dei 90 giorni previsti, è solamente possibile effettuare la definizione della lite pagando l'intera imposta e non beneficiando del 90%.
- Inoltre, nella stessa circolare n. 6/E, sono forniti chiarimenti in tema di: definizione avvisi bonari, irregolarità formali, ravvedimento speciale, definizione atti di accertamento e definizione liti pendenti.

**ROTTAMAZIONE-
QUATER**

- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 20.03.2023, n. 6/E, ha chiarito che, in merito alle sanzioni, la c.d. rottamazione-quater (definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022) può essere a costo zero, ma la domanda deve essere comunque presentata. Anche in caso di adesione alla rottamazione-quater per carichi precedentemente compresi nella rottamazione-ter, nella domanda si deve indicare il numero identificativo della cartella.
- Possono essere oggetto della rottamazione-quater tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti rottamazioni, purché rientranti nell'ambito applicativo della nuova definizione. Ciò vale anche nel caso di inefficacia della precedente a seguito del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute per la definizione.
- La rottamazione-quater non inibisce la presentazione di una richiesta di rateazione dei debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell'inefficacia della definizione per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione.

**PROROGA TERMINI
DEGLI EFFETTI
DEL "SALDO
E STRALCIO"**

- La L. 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022 (Milleproroghe), ha prorogato dal 31.03.2023 al 30.04.2023 il termine di esecuzione dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo alla data del 1.01.2023 fino a € 1.000,00. Tale differimento genera effetti anche sulle ulteriori scadenze relative alla procedura: si prolunga fino al prossimo 30.04.2023 la sospensione dell'attività di riscossione sui carichi fino a € 1.000,00 e si protrae alla stessa data il lasso temporale entro cui i pagamenti effettuati dai contribuenti su carichi poi rientranti nella cancellazione restano acquisiti dal Fisco senza possibilità di ottenerne il rimborso.

**RESPONSABILITÀ
PER ERRORI
DI CASO
DI VERIFICA
FISCALE**

- La Cassazione ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate e i verificatori che commettono errori nella contestazione da cui scaturisce un processo penale concluso con assoluzione, sono tenuti a risarcire il danno patito dal contribuente: inoltrare la denuncia è un atto dovuto, ma il verificatore non deve indurre il Pm a esercitare l'azione penale sulla base di accertamenti non corretti. Il contribuente può chiedere eventuali danni che devono però essere dimostrati.

28 marzo 2023

**Notizie in sintesi (segue)****BILANCI 2022
E NOTA
INTEGRATIVA**

- Nella redazione dei bilanci OIC 2022 la nota integrativa deve tenere conto di alcune casistiche.
- In particolare, riguardo alla possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2022, deve essere dato conto in nota integrativa delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
- In nota integrativa dovrà essere indicata anche la deroga relativa alla possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante, nonostante il valore desumibile dall'andamento di mercato sia inferiore a quello a cui sono iscritti in bilancio, a condizione che la perdita di valore non abbia carattere durevole.
- Per quanto concerne la possibilità di sterilizzare le perdite, gli amministratori delle società che intendano avvalersi della "sterilizzazione" dovranno redigere, per l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio 2022, una relazione che illustri le ragioni della perdita. Inoltre, devono essere presenti le informazioni sulla tempistica stimata per il ripianamento delle perdite e sugli interventi già programmati. In nota integrativa le perdite sterilizzate devono essere indicate con la specifica, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

**STRALCIO
DEI DEBITI
E CONSEGUENZE
SULLE PENSIONI**

- L'Inps ha inviato una nota al Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ricordando che lo stralcio dei debiti fino a € 1.000,00, introdotto dalla legge di Bilancio 2023, avrà effetto automaticamente il 31.03.2023.
- Tuttavia, tale annullamento avrà conseguenze su artigiani, commercianti, lavoratori autonomi dell'agricoltura, lavoratori subordinati e professionisti iscritti alla Gestione Separata, la cui posizione assicurativa è alimentata in proporzione all'effettivo versamento della contribuzione, senza il principio dell'automaticità delle prestazioni: l'assenza di importi dovuti, infatti, potrebbe comportare una pensione inferiore o vedersi riconosciuto un periodo di anzianità inferiore all'anno o di perdere l'intera annualità.

**MAGGIORI RICAVI
ACCERTATI
DAL FISCO**

- La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2023, e la Corte di cassazione, con le ordinanze nn. 5586/2023 e 6874/2023, hanno chiarito che in caso di accertamento analitico induttivo con rettifica di maggiori ricavi, derivante dalle indagini finanziarie, i relativi costi devono essere detratti dai maggiori componenti positivi di reddito, tenendo conto dell'incidenza percentuale dei costi stessi.

**SOSPENSIONE
ADEMPIMENTI
PROFESSIONISTA
IN MALATTIA**

- L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 13.03.2023, n. 248, ha precisato che la sospensione degli adempimenti in caso di infortunio o malattia grave del professionista ex art. 1, cc. da 927 a 944 L. 234/2021, si applica dal giorno dell'evento e per massimo i 60 giorni successivi.
- La sospensione scatta dalla data di scadenza dell'adempimento (che cade nei 60 giorni) al 30° giorno successivo alla dimissione dall'ospedale e/o alla conclusione delle cure domiciliari; non comporta nuovi termini di scadenza, ma concede la facoltà di adempiere in un periodo più ampio rispetto a quello ordinario. Di conseguenza, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane a esso ancorato, compresa la rateizzazione dei versamenti dovuti.

**ASPETTI
CONTRIBUTIVI
DEL BONUS
CARBURANTE**

- Il bonus carburante, introdotto dall'art. 1 D.L. 5/2023, si differenzia dalla misura omonima in vigore nel 2022 (art. 2 D.L. 21/2022) in quanto prevede la sola defiscalizzazione e non anche la decontribuzione dell'importo erogato: il valore dei buoni ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1.01.2023 al 31.12.2023, è escluso dalla formazione del reddito del lavoratore, ma non anche dall'imponibile contributivo.

**DEFINIBILI
LE LITI DOGANALI
PER LE SOLE
SANZIONI**

- È stata pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane la determinazione 14.03.2023, n. 141685 che fornisce il modello di domanda, e le relative istruzioni, necessario per la definizione agevolata delle controversie tributarie che riguardano le controversie con l'Agenzia delle Dogane.
- Contestualmente è stata pubblicata la circolare n. 9/2023 dell'Agenzia delle Dogane sul tema della definizione delle liti, che risolve un controverso punto relativo alle sanzioni, affermando che sarebbero definibili le "sanzioni non collegate al tributo", ossia quelle irrogate per comportamenti che non hanno determinato un'omissione o un ritardo nel versamento dei tributi.

**REGIME OSS NON
RETROATTIVO**

- L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n. 253/2023, ha ritenuto non applicabile retroattivamente il regime OSS. Di conseguenza, non può essere utilizzato per assolvere l'Iva dovuta sulle operazioni effettuate prima dell'adesione, avendo efficacia dall'inizio del trimestre successivo.

**SEPARAZIONE
CONIUGALE ED
ESENZIONE IMU**

- La Cassazione ha ritenuto esente dall'Imu la casa assegnata all'ex coniuge, essendo considerato titolare del diritto di abitazione su di essa. Tuttavia, tale esenzione non si applica nel caso di assegnazione di casa detenuta in locazione, che comporta il subentro dell'assegnatario nel contratto di affitto, senza che si modifichi la soggettività passiva del proprietario del bene.
- Inoltre, il coniuge non assegnatario conserva il diritto all'esenzione per l'unità dallo stesso posseduta e adibita a propria abitazione principale.

28 marzo 2023



APPROFONDIMENTO

Definizione agevolata delle violazioni formali

La "legge di Bilancio 2023" ha introdotto una definizione agevolata delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.

Tale sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.03.2023 (salvo proroghe) e il 31.03.2024; inoltre, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione entro il 31.03.2024.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all'1.01.2023.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.01.2023, n. 27629 sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata in commento.

**AMBITO
SOGGETTIVO**

Può avvalersi della definizione agevolata il contribuente, il sostituto d'imposta, l'intermediario e qualunque altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

**IRREGOLARITÀ
SANABILI**

Art. 1, cc. 166-173
L. 197/2022

- La definizione agevolata si applica alle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale commesse **fino al 31.10.2022**;
 - a) per le quali sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni;
 - b) che **non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) all'1.01.2023.

PERFEZIONAMENTO**Versamento**

- Pagamento dell'**importo di € 200** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
- Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione **entro il 31.03.2023** oppure **in 2 rate** di pari importo, **scadenti il 31.03.2023 e il 31.03.2024**.

Rimozione

- Per il perfezionamento della regolarizzazione, è richiesta anche la rimozione delle irregolarità od omissioni da effettuarsi **entro il 31.03.2024**.
- Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, **la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non inferiore a 30 giorni**.

28 marzo 2023



Definizioni agevolate per debiti verso gli enti locali

Taluni istituti definitivi delle pendenze tributarie introdotti dalla legge di Bilancio 2023 sono destinati anche agli enti territoriali a condizione che sia adottata, da parte di ciascun ente, una propria delibera conforme alla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti.

Attraverso emendamenti approvati in sede di conversione del D.L. 198/20122 (Milleproroghe 2023) è data facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31.03.2023, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, l'applicazione:

- della conciliazione agevolata delle controversie, di cui ai cc. da 206 a 212 della L. 197/2022;
- della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione, di cui ai cc. da 213 a 218 della L. 197/2022;
- della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, di cui ai cc. da 219 a 221 della L. 197/2022.

Sempre attraverso i citati emendamenti al Decreto Milleproroghe è stato riaperto al 31.03.2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all'annullamento dei ruoli di importo residuo, al 1.01.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015.

Tali enti, entro la medesima data del 31.03.2023, possono adottare un provvedimento con il quale stabilire l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al c. 222).

Misura della definizione per gli enti locali

L'annullamento riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora.

Restano **interamente dovuti** il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle.

Facoltà per gli enti territoriali

Gli enti territoriali possono deliberare di non applicare l'annullamento parziale (di sanzioni ed interessi) adottando uno specifico provvedimento entro il 31.01.2023, termine poi riaperto al 31.03.2023.

Gli enti territoriali possono deliberare di aderire all'annullamento totale adottando uno specifico provvedimento **entro il 31.03.2023**.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A € 1.000,00

FACOLTÀ DI ADESIONE AD ALTRE MISURE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

- Ciascun ente territoriale **entro il 31.03.2023** può stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione:
 1. delle disposizioni sulla definizione delle liti tributarie ex art. 1, cc. 186-204 L. 197/2022 in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale;
 2. della conciliazione agevolata delle controversie ex art. 1, cc. 206-212 L. 197/2022;
 3. della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione ex art. 1, cc. 213-218 L. 197/2022;
 4. della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale ex art. 1, cc. 219-221 L. 197/2022.



Blocco a "sconto in fattura" e "cessione dei crediti" per nuovi interventi dal 17.02.2023

In considerazione della "straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa", il Governo ha emanato il D.L. 16.02.2023 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 in pari data e in vigore dal 17.02.2023.

Le novità, molto importanti, recate dal D.L. 11/2023 sono contenute negli artt. 1 e 2.

In particolare l'art. 2, recante "Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali", fa venire meno, per tutti gli interventi non ancora avviati, la possibilità di fruire delle opzioni per lo "sconto in fattura" e per la "cessione del credito a terzi" - ai fini non solo del Superbonus, ma anche di tutti gli altri bonus edilizio - energetici per i quali sono state in questi anni ammesse, quali alternative all'utilizzo diretto dei bonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi, dall'art. 121 D.L. 34/2020 - salvaguardando, invece, la possibilità di continuare ad avvalersi di dette opzioni per tutti gli interventi già in corso alla data del 16.02.2023. L'art. 1, c. 1, lett. a) vieta alle Pubbliche Amministrazioni di rendersi cessionarie, e quindi di acquisire, crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al c. 1, lett. a) e b) dell'art. 121 D.L. 34/2020.

Art. 1, c. 1, lett. a) D.L. 11/2023	Nuovo c. 1-quinquies dell'art. 121 D.L. "Rilancio": divieto per le Pubbliche Amministrazioni di acquisire i crediti fiscali derivanti dalle opzioni dell'art. 121.	Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, c. 2 L. 31.12.2009, n. 196, non possono essere cessionarie dei crediti di imposta relativi alle opzioni del c. 1, lett. a) e b), art. 121 D.L. 34/2020.
Art. 2, c. 1 D.L. 11/2023	"Blocco" immediato per tutti i bonus alle opzioni per lo "sconto in fattura" e per la cessione dei crediti fiscali a terzi.	Divieto, dal 17.02.2023 , per gli interventi di cui all'art. 121, c. 2 D.L. 34/2020, di esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020.
Art. 2, c. 2 D.L. 11/2023	Deroghe al "blocco" delle opzioni per gli interventi già in atto oggetto del Superbonus.	- Le disposizioni del c. 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi dell'art. 119 D.L. 34/2020 (superbonus), per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 11/2023 (17.02.2023): a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: risultati presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020; b) per gli interventi effettuati dai condomini: risultati adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultati presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020; c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici: risultati presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Art. 2, c. 3 D.L. 11/2023	Deroghe al "blocco" delle opzioni per gli interventi già in atto oggetto di bonus diversi dal Superbonus.	- Le disposizioni di cui al c. 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 11/2023 (17.02.2023): a) risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori; c) risultati regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'art. 16-bis, c. 3 Tuir o ai sensi dell'art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013.
Art. 2, c. 4 D.L. 11/2023	Abrogazione di altre norme in tema di opzione.	Le disposizioni dell'art. 14, cc. 2-ter, 2-sexies e 3.1 e dell'art. 16, cc. 1-quinquies, 3°, 4° e 5° periodo e 1-septies, 2° e 3° periodo del D.L. 63/2013 sono abrogate.

28 marzo 2023



Documentazione da acquisire per acquisto di crediti fiscali

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di introdurre ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e di definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti a essa connessa, il Governo ha emanato il D.L. 16.02.2023 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 in pari data e in vigore dal 17.02.2023. L'art. 1, recante "Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77", elenca la documentazione che chi acquista crediti fiscali edilizio - energetici deve acquisire al fine di evitare contestazioni di concorso nella violazione in solido con il cedente il credito.

LIMITES A RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Ferme le ipotesi di dolo di cui all'art. 121, c. 6 D.L. 34/2020, il **concorso nella violazione** che, ai sensi del c. 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui all'art. 121, c. 1 D.L. 34/2020.

DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE, DA PARTE DI CHI ACQUISTA CREDITI FISCALI EDILIZIO - ENERGETICI, AL FINE DI EVITARE CONTESTAZIONI DI CONCORSO NELLA VIOLAZIONE IN SOLIDO CON IL CEDENTE IL CREDITO

- Titolo edilizio abilitativo** degli interventi o, per interventi in regime di edilizia libera, **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente.
- Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale** o, per interventi per cui la notifica non è dovuta, **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, che attesti tale circostanza.
- Visura catastale ante operam** dell'immobile oggetto d'intervento o, per immobili non ancora censiti, **domanda di accatastamento**.
- Fatture**, ricevute o altri documenti **comprovanti le spese sostenute**, nonché attestanti l'avvenuto pagamento delle spese.
- Asseverazioni**, quando obbligatorie per legge, **dei requisiti tecnici** degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, **rilasciate dai tecnici abilitati**, con relative ricevute di presentazione e deposito nei competenti uffici.
- Nel caso di **interventi su parti comuni di edifici condominiali**, **delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini**.
- Nel caso di **interventi di efficienza energetica**, la **documentazione prevista dall'art. 6, c. 1, lett. a), c), d) D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020** ("Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"), o, nel caso di **interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente**, **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, che attesti tale circostanza.
- Visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'art. 35, D. Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) D.P.R. 322/1988 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 D. Lgs. 241/1997.
- Attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'art. 3 D.Lgs. 21.11.2007, n. 231**, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007 (Normativa per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).

ATTESTAZIONE DA ACQUISIRE DA PARTE DI ACQUIRENTI "CORRENTISTI" DI UNA BANCA

L'esclusione dalla responsabilità in solido opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un'attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui all'art. 121, c. 6-bis, lettere da a) a i) D.L. 34/2020.

MANCATO POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE

- Il mancato possesso di parte della documentazione dell'art. 121, c. 6-bis D.L. 34/2020 non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
- Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 121, c. 6 D.L. 34/2020.
- Rimane ferma l'applicazione dell'art. 14, c. 1-bis.1 D.L. 17.05.2022, n. 50, che per i crediti oggetto di cessione prevede l'acquisizione del visto di conformità e delle asseverazioni e attestazioni richieste dagli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020.

DIVIETO DI ACQUISTO CREDITI EDILIZI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE

L'art. 121, c. 1-quinquies D.L. 34/2020, introdotto dall'art. 1, c. 1, lett. a) D.L. 11/2023, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, c. 2 L. 196/2009, non possono acquisire i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito derivante da interventi edilizi.



Proroga detrazione per rimozione barriere architettoniche

Per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche è stata istituita una nuova forma di bonus "rafforzato" (che si affianca alle tipologie già esistenti e che permangono in vigore, rispettivamente, in seno al bonus per il recupero edilizio c.d. 50% e quale intervento trainabile dal Superbonus 110%) con aliquota del 75% e ripartizione in 5 quote annue di pari importo, con plafond di spesa differenziati per fattispecie. La legge di Bilancio 2023 ha prorogato l'agevolazione al 31.12.2025, specificando inoltre che per le deliberazioni assembleari è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

DETRAZIONE

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute **dal 1.01.2022 al 31.12.2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La legge di Bilancio 2023 proroga la detrazione per gli interventi sostenuti **fino al 31.12.2025**.

MISURA DELLA DETRAZIONE

- La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del **75% delle spese sostenute** ed è calcolata su **un ammontare complessivo non superiore a**:
 - **€ 50.000** per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - **€ 40.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
 - **€ 30.000** moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

REQUISITI

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per le deliberazioni in sede di **assemblea condominiale** relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che **rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

- Anche per tale agevolazione è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. "**sconto in fattura**" di cui all'art. 121 D.L. 34/2020.
- In questi casi, è sottoposta ai controlli antifrodi [visto di conformità e attestazione della congruità dei costi].

28 marzo 2023



Deducibilità dei costi black-list

Per effetto delle aggiunte introdotte nell'art. 110 Tuir dall'art. 1, c. 84-86 L. 197/2022, si torna al principio di deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti in Paesi non cooperativi ai fini fiscali, nei limiti del loro valore normale, in modo simile a quanto era previsto in passato dall'art. 5 D. Lgs. 147/2015 e successivamente abrogato dall'art. 1, c. 142 L. 208/2015 (sembra rimangano applicabili i chiarimenti forniti a suo tempo). La disposizione non si applica se le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. È stato inoltre reintrodotta l'obbligo di segnalare i costi di tali operazioni separatamente nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che eccedano o meno il valore normale. La norma è applicabile dal 1.01.2023.

COSTI AMMESSI IN DEDUZIONE

Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da **operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione**, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali **sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale**.

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea¹.

Il valore normale è determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir.

ESIMENTE

- La disposizione non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che:
 - le operazioni poste in essere rispondono a un **effettivo interesse economico**; e
 - le stesse hanno avuto **concreta esecuzione**.

Il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. b) L. 212/2000.

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

AVVISO DI ACCERTAMENTO

Richiesta delle prove contrarie

L'Amministrazione Finanziaria, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, **entro 90 giorni**, le prove richieste ai fini della deducibilità.

Motivazione

Se l'Amministrazione Finanziaria non ritiene idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

NORMATIVA SULLE CFC

Le disposizioni **non si applicano** per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 Tuir, in materia di **imprese estere controllate** (imputazione per trasparenza del reddito in capo al socio).

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati nello stesso modo.

Nota¹

- Samoa americane, Anguilla, Bahamas, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu (comunicato stampa Consiglio UE 4.10.2022).
- Russia, Isole vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall per le spese sostenute dal 14.02.2023 (comunicato stampa Consiglio UE 14.02.2023).

28 marzo 2023



Milleproroghe 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.02.2023, n. 49, ed è in vigore dal 28.02.2023, la L. 24.02.2023, n. 14, di conversione del D.L. 198/2022 (c.d. "Decreto Milleproroghe"). Rispetto al testo originario, il provvedimento convertito presenta diverse interessanti novità, che si riassumono di seguito (fonte: Fiscooggi).

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

- È sospesa dal 1.04.2022 fino al **30.10.2023** la decorrenza dei termini previsti per fruire delle agevolazioni prima casa (imposta di registro ridotta) e del credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa".
- Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate alla data del 28.02.2023, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, con esclusione del rimborso di quanto già versato.

MAGGIORAZIONE ADDIZIONALI IRPEF

È differito dal 31.12.2022 al **31.03.2023** il termine entro il quale deve essere pubblicato il provvedimento con il quale le Regioni possono maggiorare dallo 0,9% fino all'1,4%, per l'anno d'imposta 2023, l'aliquota dell'addizionale Irpef. La disposizione riguarda le sole Regioni in cui, al 31.12.2022, risultavano indette le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale, ossia **Lazio e Lombardia**. Per gli stessi enti territoriali è spostato, dal 31.01 al **13.05.2023**, il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione nel sito del dipartimento delle Finanze del Mef.

COMUNICAZIONE ESERCIZIO OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO BONUS EDILIZI 2022

- È prorogato dal 16.03 al **31.03.2023** il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura ovvero la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, sulle spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici (superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche).
- Il nuovo termine vale anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, ossia per coloro che, in quegli anni, hanno effettuato i bonifici, detraendo la relativa quota annuale del bonus, e, successivamente, hanno deciso di cederne le restanti parti.

COMUNICAZIONE INTERVENTI EDILIZI SU CONDOMINI

È prorogato dal 16.03 al **31.03.2023** il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini.

EDILIZIA PRIVATA

- Sono prorogati di 2 anni, anziché di uno:
 - i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 D.P.R. 380/2001 relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2023;
 - il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31.12.2023.

EDILIZIA PUBBLICA

Le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da esse, enti pubblici ovvero investitori istituzionali sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il nuovo termine prorogato del **31.12.2023** e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE

Il termine per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza (pubblicazione in nota integrativa o sul proprio sito Internet) sulle erogazioni pubbliche ricevute (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria) è prorogato al **1.01.2024** in relazione agli obblighi che devono essere adempiuti nel 2023, per le erogazioni ricevute nel 2022.

ASSEMBLEE ONLINE

È stato prorogato al **31.07.2023** il termine di applicabilità della disciplina di cui all'art. 106, c. 7 D.L. 18/2020 sullo svolgimento delle **assemblee con modalità telematiche**, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

28 marzo 2023

Milleproroghe 2023 (segue)**TREGUA
FISCALE**

Definizione agevolata controversie tributarie pendenti al 1.01.2023 dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di 1° e 2° grado e alla Cassazione.

Conciliazione giudiziale controversie tributarie, rinuncia agevolata dei giudizi pendenti dinanzi alla Cassazione, regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di rate dovute in relazione a istituti deflativi o acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo, mediazione e conciliazione giudiziale.

Il provvedimento con cui l'ente territoriale, entro il **31.03.2023**, può stabilirne l'applicazione alle liti in cui è parte esso stesso o un suo ente strumentale acquista efficacia, in deroga alle norme generali sulle delibere in materia di tributi, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso al Mef entro il **30.04.2023**, ai soli fini statistici.

A ciascun ente territoriale è riconosciuta la facoltà di estendere l'applicazione alle liti in cui è parte lo stesso ente o un suo ente strumentale. In deroga alle norme ordinarie, il provvedimento con cui è adottato l'istituto deflativo acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso al dipartimento delle Finanze entro il **30.04.2023**, ai soli fini statistici.

**Stralcio
dei debiti
fino a € 1.000**

- L'operatività dell'annullamento automatico è rinviata dal 31.03 al **30.04.2023**; pertanto, fino a tale data opera la sospensione della riscossione delle somme che rientrano nella disciplina agevolativa.
- È prorogato dal 30.06 al **30.09.2023** il termine entro il quale l'agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l'elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l'eliminazione dalle scritture patrimoniali.
- Per gli enti che non sono amministrazioni statali, agenzie fiscali o enti pubblici previdenziali (enti locali e territoriali, enti di previdenza privati), per i quali l'annullamento riguarda solo le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi, è prorogato al 31.03.2023 il termine entro cui possono deliberare di non applicare la disciplina. È aggiunta la possibilità di aderire all'integrale applicazione dell'annullamento automatico, secondo le regole fissate per gli enti statali. Anche in questo caso, la **riscossione dei debiti "stralciabili" è sospesa fino al 30.04.2023** e opera la deroga in materia di efficacia dei provvedimenti adottati dagli enti locali.

AGRICOLTURA**Bonus
carburante**

È differito dal 31.03 al **30.06.2023** il termine di utilizzabilità del bonus carburante per le imprese agricole e della pesca, ossia il credito d'imposta del 20% riconosciuto a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto, nel 3° trimestre 2022, di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio di quelle attività; lo stesso termine vale anche per coloro ai quali il credito è stato eventualmente ceduto.

Entro il 16.03.2023 i beneficiari inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione.

Ammortamento

È estesa al triennio **2023-2025** la possibilità di incrementare del 20% la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

**INVESTIMENTI
IN BENI
STRUMENTALI
NUOVI****Beni ordinari
(non 4.0)**

È prorogato dal 30.06.2023 al **30.11.2023** il termine per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi "tradizionali" (diversi da quelli indicati negli allegati A e B L. 232/2016), sia materiali che immateriali, per fruire del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 1055 L. 178/2020 a condizione che al 31.12.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Beni 4.0

È differito dal 30.09.2023 al **30.11.2023** il termine per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali 4.0 (allegato A L. 232/2016), per i quali, alla data del 31.12.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione per fruire del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 1057 L. 178/2020.

**GARANZIA
MUTUI
ACQUISTO
DI PRIMA CASA**

Per i soggetti rientranti nelle categorie con i requisiti per accedere con priorità alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, giovani con meno di 36 anni) e con Isee non superiore a € 40.000, richiedenti un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, è estesa fino al **30.06.2023** la norma che ha elevato all'80%, rispetto all'ordinario 50%, la garanzia massima concedibile dall'apposito Fondo statale.

**STRUTTURE
ESTERNE
AMOVIBILI
SENZA
AUTORIZZAZIONI**

È prorogata al **31.12.2023** la possibilità per gli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente di strutture amovibili (dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, elementi di arredo urbano, attrezzature) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

28 marzo 2023



STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze modello 730/2023

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo: può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

Tavola

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
Entro il 16.03	- Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. - Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	---	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A partire dal 30.04	---	----	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
Entro il 15.06	- Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. - Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. - Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. - Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.	- Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. - Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. - Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. - Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.	- Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. - Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
Entro il 29.06	- Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. - Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. - Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. - Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.	- Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. - Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. - Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. - Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06.	- Riceve ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. - Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.

- omissis -

[SCADENZE MODELLO 730/2023](#)

28 marzo 2023

**Quadratura quadri VE e VF***Si propone un prospetto utile per la quadratura dei quadri VE e VF della dichiarazione Iva con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche.*

Ditta			Anno		
Quadratura quadro VE con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva					
Dati dichiarazione Iva	VE50 (Volume d'affari al lordo della cessione dei beni strumentali)			2.898.329,00	(C)
	VE26 (Iva vendite)			635.622,00	(D)
	VJ19 (Iva operazioni particolari)			522,00	(E)
Dati comunic. liq. period. Iva	VP2 (Operazioni attive)		VP4 (Iva esigibile)		
Gennaio	169.397,26		37.176,94		
Febbraio	220.361,03		48.501,82		
Marzo	267.466,62		58.842,65		
1° trimestre	---		---		
Aprile	217.243,41		47.769,54		
Maggio	296.665,51		65.153,39		
Giugno	271.480,76		59.725,76		
2° trimestre	---		---		
Luglio	264.485,94		57.353,56		
Agosto	161.806,70		35.486,82		
Settembre	270.666,43		59.858,42		
3° trimestre	---		---		
Ottobre	306.798,48		66.773,57		
Novembre	275.856,35		60.688,47		
Dicembre	176.100,14		38.812,24		
4° trimestre	---		---		
Totale VP (somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)	(F)	2.898.328,63	(G)	636.143,18	
Quadratura	(C-F)	0,37	(D+E)-G	-0,82	
Quadratura quadro VF con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva					
Dati dichiarazione Iva	VF23 (Totale acquisti)			1.628.874,00	(C)
	VF25 (Iva acquisti)			350.305,00	(D)
Dati comunic. liq. period. Iva	VP3 (Operazioni passive)		VP5 (Iva detratta)		
Gennaio	62.730,53		13.119,95		
Febbraio	106.440,03		22.720,95		
Marzo	79.579,56		16.577,56		
1° trimestre					
Aprile	88.787,08		18.857,52		
Maggio	92.380,41		19.826,86		
Giugno	87.847,33		18.592,45		
2° trimestre					
Luglio	114.701,63		24.570,92		
Agosto	66.565,58		13.905,57		
Settembre	81.976,39		17.587,78		
3° trimestre					
Ottobre	102.471,58		21.917,82		
Novembre	76.459,80		16.183,64		
Dicembre	668.933,33		146.444,53		
4° trimestre					
Totale VP (somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri)	(E)	1.628.873,25	(F)	350.305,55	
Quadratura	(C-E)	0,75	(D-F)	0,55	

[CHECK LIST QUADRATURA QUADRI VE E VF \(COMPILABILE\)](#)

28 marzo 2023

**Raccolta dati quadro VQ**

Mediante il quadro VQ, relativo alla determinazione del credito maturato a seguito dei versamenti di Iva periodica non spontanei, dalla Dichiarazione Iva 2023 sarà possibile recuperare l'imposta a credito originata da omessi versamenti periodici. Di seguito si propone uno strumento per la raccolta dei dati ai fini della compilazione.

Si ricorda che il meccanismo di compilazione del quadro VL della Dichiarazione Iva 2023 (anno d'imposta 2022) - ai fini della liquidazione annuale dell'imposta - prevede che, in caso di versamenti non effettuati entro il termine di presentazione del dichiarativo, dell'ammontare non versato non si dovrà tenere conto in fase di determinazione del credito. La quota parte di credito che sarebbe venuta ad esistenza, se tutto fosse stato versato a scadenza ordinaria, è "congelata" in proporzione ai versamenti non effettuati, dando in tal modo origine ad un credito "potenziale". Tale credito "potenziale" diverrà effettivo nel momento in cui i versamenti mancanti saranno effettuati, tramite la compilazione del **quadro VQ della Dichiarazione Iva**.

Ne discende che nella liquidazione annuale Iva per il 2022 potranno essere presi in considerazione solo i pagamenti effettuati fino al 2.05.2023, mentre tutto ciò che sarà oggetto di versamento in data successiva potrà essere recuperato solo con la compilazione del quadro VQ relativo all'anno nel quale il versamento è eseguito (quindi, nella generalità dei casi, nella Dichiarazione Iva 2024 - anno d'imposta 2023).

Ditta		Anno	
Anno di imposta di riferimento Colonna 1	Iva dovuta ma non versata Colonna 2	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo Colonna 3	Iva periodica versata per comunicazioni anni precedenti Colonna 4
Iva versata nell'anno da avviso bonario Colonna 5	Iva versata nell'anno da cartella di pagamento Colonna 6	Versamenti sospesi per eventi eccezionali Colonna 7	Credito versato maturato nell'anno per effetto di versamenti Iva pregressa Colonna 8

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		☐ Avviso bonario ☐ Cartella di pagamento	☐ Entro la presentazione della dichiarazione ☐ Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		☐ Avviso bonario ☐ Cartella di pagamento	☐ Entro la presentazione della dichiarazione ☐ Oltre la presentazione della dichiarazione

Anno	Periodo	Tipologia	Pagamento
		☐ Avviso bonario ☐ Cartella di pagamento	☐ Entro la presentazione della dichiarazione ☐ Oltre la presentazione della dichiarazione

**CHECK LIST RACCOLTA DATI QUADRO VQ (COMPILABILE)**

28 marzo 2023



Check list ritenute su appalti

Si propone una scheda da compilare con cadenza mensile per la verifica dell'applicazione della disciplina prevista per il versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati in un appalto, al fine di evitare al committente, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti, l'obbligo al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Scheda n. 1

Committente	Alfa S.r.l.			
Tipologia lavori	1. Appalto. 2. Sub-appalto. 3. Rapporti negoziali.	- Prevalente utilizzo manodopera. - Presso la sede del committente. - Utilizzo beni strumentali di proprietà del committente (o a esso riconducibili).		
Entità dei corrispettivi annui	Inferiori a € 200.000,00.	Non si applica la nuova normativa.		
	Superiori a € 200.000,00.	Si applica la nuova normativa.		
	Mese¹	Importo corrispettivo	Progressivo annuo	Superamento limite
	Gennaio	50.000	50.000	☐
	Febbraio	160.000	210.000	☒
	Marzo			☐
	Aprile			☐
	Maggio			☐
	Giugno			☐
	Luglio			☐
	Agosto			☐
	Settembre			☐
	Ottobre			☐
	Novembre			☐
Dicembre			☐	
Nota¹	Riportare nel presente prospetto il totale mensile generato dalla scheda n. 2.			

Scheda n. 2

Mese	Gennaio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Rossi S.n.c.	3.01.2023	50.000,00	1
Totale		50.000,00	

28 marzo 2023

**Check list ritenute su appalti (segue)****Scheda n. 2 (segue)**

Mese	Febbraio		
Dettaglio			
Controparte	Data stipula contratto	Importo	Tipologia lavoro
Beta S.p.a.	12.02.2023	160.000,00	1
Totale		160.000,00	

Scheda n. 3

Controparte	Rossi S.n.c. di Rossi Mario & C.		
Adempimenti	☒ Copia del Modello F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	☒ Assenza di compensazioni.		
	☒ Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante.	☒ Elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente. ☒ Il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate . ☒ L'ammontare della retribuzione corrisposta . ☒ Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	☐ Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.		Data
	☐ Data non anteriore a 4 mesi dalla data di rilascio.		

Controparte	Beta S.p.a.		
Adempimenti	☒ Copia del Modello F24 per il versamento delle ritenute dei lavoratori dipendenti impiegati entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza.		
	☒ Assenza di compensazioni.		
	☒ Prospetto informativo dei calcoli delle ritenute operate riportante.	☒ Elenco nominativo dei lavoratori (identificati con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere/servizi affidati dal committente. ☒ Il dettaglio delle ore di lavoro da essi prestate . ☒ L'ammontare della retribuzione corrisposta . ☒ Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite verso tale lavoratore per tale mese, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.	
Verifica validità certificazione requisiti	☐ Rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica.		Data
	☐ Data non anteriore a 4 mesi dalla data di rilascio.		

**CHECK LIST RITENUTE SU APPALTI (COMPILABILE)**



Raccolta dati visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a € 5.000,00 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis c.c., la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli.

Esempio

Scheda di raccolta dati dei clienti potenzialmente interessati al visto di conformità per la compensazione di crediti derivanti dal modello Redditi/Irap

Contribuente	Alfa S.r.l.		Dichiarazione	Redditi/Irap 2023
TIPOLOGIE DI CREDITI DA MONITORARE	☐ Irpef			€
	☒ Ires			€ 80.000,00
	☐ Addizionale regionale Irpef			€
	☐ Addizionale comunale Irpef			€
	☐ Imposte sostitutive delle imposte sul reddito			€
	☒ Irap			€ 25.000,00
	☐ Ritenute alla fonte			€
TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONE	☒ Orizzontale (max € 2.000.000,00)			
	☐ Verticale (nessun limite)			
SOGGETTO CHE RILASCI IL VISTO	Cognome	Rossi		
	Nome	Mario		
	Codice fiscale	RSS MRA 71E19 F205 A		
	☒ Iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.			
	☒ Iscritto alla D.R.E. Regionale nell'elenco dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità. ¹			
	☐ Iscritto nell'Albo dei consulenti del lavoro.			
	☐ Responsabile dell'assistenza fiscale dei CAF-imprese.			
CONTROLLI INERENTI IL RILASCIO DEL VISTO	☐ Iscritto nei ruoli dei periti ed esperti presso la C.C.I.A.A., alla data del 30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.			
	☐ Metodo alternativo	In alternativa all'ottenimento del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile possono effettuare la compensazione se la dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile.		
VERIFICHE DELL'ORGANO DI CONTROLLO	☒ Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione.			
	☒ Conformità dei dati delle dichiarazioni alle relative risultanze delle scritture contabili.			
	☒ Conformità dei dati delle risultanze contabili alla relativa documentazione.			
NOTA¹	☐ Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto.			
	☐ Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.			
Nota¹	Dal sito on line dell'Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la ricerca per Regione del professionista abilitato all'apposizione del visto di conformità.			



[SCHEDA RACCOLTA DATI VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA MOD. REDDITI/IRAP \(COMPILABILE\)](#)

28 marzo 2023



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Deposito del bilancio 2023 al Registro delle Imprese

Per il deposito del bilancio di esercizio e dell'eventuale elenco soci annuale (per le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative per azioni) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in <http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci>. Il deposito del bilancio non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

BILANCIO ORDINARIO

- Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio in forma ordinaria, costituito da:
 - stato patrimoniale;
 - conto economico;
 - rendiconto finanziario;
 - nota integrativa.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

- Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che **nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti** (piccole imprese):
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale, € 4.400.000;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni, € 8.800.000;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 50 unità.
- Il bilancio abbreviato è composto da:
 - stato patrimoniale;
 - conto economico;
 - nota integrativa.

BILANCIO MICRO IMPRESE

- Sono considerate micro-imprese le società che **nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti**:
 - totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale, € 175.000;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni, € 350.000;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 5 unità.
- Nel caso in cui le imprese che rientrano nella classe delle microimprese volessero comunque presentare il bilancio completo di nota integrativa ed eventuale rendiconto finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia.
- Al pari delle piccole imprese, anche le micro-imprese possono comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

TASSONOMIA DA UTILIZZARE

- La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2023 è la **versione "2018-11-04"**.
- La tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo ovvero dal sito di XBRL Italia.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

- Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in **30 giorni dalla data di approvazione** (art. 2435 c.c.).
- Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica sono considerati giorni festivi e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 2364 C.C., richiamato per le S.r.l. dall'art. 2478-bis C.C., stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

MODELLI DA UTILIZZARE

- La modulistica da utilizzare per il deposito di bilancio è il modulo B.
- Le società per azioni, S.a.p.a. e società consortili per azioni che sono tenute a depositare l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il modulo S, utilizzando allo scopo il software Fedra Plus o applicativi compatibili.

Le società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari divincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.


[MANUALE OPERATIVO PER IL DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE ANNO 2023](#)

28 marzo 2023



Sospensione degli ammortamenti 2022

L'art. 60 D.L. 104/2020 ha previsto che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 15.08.2020, possono, anche in deroga all'art. 2426, c. 1, n. 2) C.C., **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. **Tale disposizione è irrilevante ai fini fiscali, in quanto è prevista la possibile deduzione della quota di ammortamento sospesa sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Irap.** In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, **tale misura è stata estesa agli esercizi in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023.**

Esempio n. 1

Sospensione integrale degli ammortamenti nel 2021 e nel 2022 con rilevanza fiscale

Dati

- Costo storico bene immobile: 5.000.
- Aliquota di ammortamento: 20%.
- Acquisto ed entrata in funzione a metà 2018.
- Sospensione ammortamenti: 100% nel 2021 e nel 2022. Ripresa degli ammortamenti dal 2023.

Valore netto bene dell'immobile	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(A) Costo storico (fiscale e civilistico)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
(B) Ammortamento fiscale (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(500)	-	-
(C) Fondo ammortamento (fiscale)	(500)	(1.500)	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(5.000)	(5.000)	(5.000)
(D) Valore netto fiscale (A-C)	4.500	3.500	2.500	1.500	500	-	-	-
(E) Ammortamento civilistico (20%)	(500)	(1.000)	(1.000)	-	-	(1.000)	(1.000)	(500)
(F) Fondo ammortamento civilistico	(500)	(1.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(3.500)	(4.500)	(5.000)
(G) Valore netto civilistico (A-F)	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500	1.500	500	-
Effetti CE								
(H) Differenza ammortamento fiscale/ contabile (B-E)	-	-	-	1.000	1.000	(500)	(1.000)	(500)
(I) Imposte differite = (H) x 27,9%	-	-	-	(279)	(279)	139,5	279	139,5
(L) Effetto complessivo CE (H+I)	-	-	-	721	721	(360,5)	(721)	(360,5)
Effetti SP								
(M) Differenza valore netto contabile/ fiscale (G-D)	-	-	-	1.000	2.000	1.500	500	-
(N) Fondo imposte differite	-	-	-	(279)	(558)	(418,5)	(139,5)	-
(O) Effetto complessivo SP (M+N)	-	-	-	721	1.442	1.081,5	360,5	-
(P) Riserva indisponibile	-	-	-	721	1.442	1.081,5	360,5	-
(Q) Differenza utile di esercizio (L)	-	-	-	721	1.442	(360,5)	(721)	(360,5)

Esempio n. 2

Effetti contabili della sospensione dell'ammortamento con rilevanza fiscale

CE 20	SP B 2	31.12.2022	a	Fondo imposte differite	279,00
		Imposte differite non rilevanti fiscalmente Rilevazione imposte differite su sospensione ammortamento anno 2022.			
SP A IX	SP A VI	30.04.2023	a	Riserva indisponibile	721,00
		Utile netto dell'esercizio Destinazione a riserva indisponibile per sospensione ammortamento anno 2022 (al netto del fondo imposte differite).			

28 marzo 2023



Ammortamento al 6% per i fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio

Nell'iter di approvazione della legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una misura che consente alle imprese che esercitano attività del commercio al dettaglio di beni di dedurre le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali in misura non superiore a quella risultante al 6% del costo dei fabbricati stessi.

Tale modalità riguarda le imprese che operano prevalentemente in alcuni settori del commercio al dettaglio e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività. Sono stabilite, in particolare, specifiche regole per le imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Quando tali imprese aderiscano al regime di tassazione di gruppo, possono avvalersi della deduzione agevolata dei costi in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni e aderenti allo stesso regime di tassazione di gruppo.

AMBITO APPLICATIVO

- La norma:
 - si applica alle **imprese che operano prevalentemente** in specifici **settori del commercio al dettaglio** e limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per tale attività;
 - individua le attività prevalenti valevoli a circoscrivere il perimetro dei soggetti destinatari della norma e i fabbricati strumentali oggetto della speciale deduzione.

- Si tratta, in sintesi, di attività di commercio:
 - di beni al dettaglio;
 - alimentare e non, ivi compresi i grandi magazzini;
 - tabacco ed elettronica.

Riferimento **codici ATECO**

PERIODI D'IMPOSTA

- La deducibilità maggiorata del costo degli immobili strumentali delle imprese che esercitano il commercio al dettaglio di beni si applica:
 - per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**;
 - per i **4 successivi** (fino al 2027).

Le quote di ammortamento sono **deducibili in misura non superiore** a quella risultante dall'applicazione, al costo degli stessi fabbricati, di un coefficiente fissato al **6%**.

RILEVANZA DEL VALORE PATRIMONIALE

- La norma **riguarda le imprese il cui valore patrimoniale è in prevalenza costituito da**:
 - beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa;
 - impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

Nell'ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo mediante consolidato fiscale nazionale (art. 117 Tuir), le imprese possono avvalersi della deduzione in relazione ai **fabbricati locati alle imprese operanti nei settori destinatari delle agevolazioni**, aderenti allo stesso regime di tassazione di gruppo.

DOPPIO BINARIO

- Ai fini civilistici resta invariata la durata della residua vita utile dell'immobilizzazione e, quindi, il relativo piano di ammortamento finora adottato.**
- Conseguentemente, considerata la differenza quantificazione delle quote di ammortamento ai fini fiscali rispetto al piano civilistico, si determina una **differenza temporanea tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale per i periodi d'imposta 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.**
- La maggiore quota di ammortamento fiscale dovrebbe essere dedotta** mediante variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

- Il periodo di ammortamento fiscale**, tenendo conto della maggiorazione dal 3% al 6% per 5 esercizi, **risulterà più breve, rispetto a quello civilistico, di 5 anni**, così determinandosi l'effetto di contabilizzare le **imposte differite (in quanto trattasi di differenza temporanea).**
- Il riassorbimento della fiscalità differita** avverrà negli esercizi in cui saranno calcolati ammortamenti ai soli fini civilistici, non deducibili ai fini fiscali che, quindi, saranno ripresi nella dichiarazione dei redditi mediante variazioni in aumento.



[IDENTIFICAZIONE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE](#)



[AMMORTAMENTI CIVILISTICI E FISCALI](#)

28 marzo 2023

**Svalutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2022**

Il D.L. 73/2022 ripropone, in relazione ai bilanci 2022, la norma derogatoria che consente di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante. In sostanza, l'art. 45, cc. 3octies-3decies riprende le disposizioni previste dal D.L. 185/2008 per gli esercizi 2008-2012 e dal D.L. 119/2018 per gli esercizi 2018-2020. Nel dettaglio, il D.L. 73/2022 prevede che, per il periodo 2022, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali possono fruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio, ovvero il costo di acquisto per i titoli non presenti in tale bilancio, ad eccezione del caso in cui la perdita abbia carattere durevole. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 c.c.; che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore. È opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa. Con il documento interpretativo 11 l'Oic ha analizzato l'opzione sotto il profilo tecnico-contabile.

REGIME ORDINARIO	Valore	- I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni¹ sono iscritti: - al costo di acquisto o di produzione, ovvero; al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.	
	Costo di acquisto	Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.	
	Valore di mercato	Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.	
REGIME DEROGATORIO	Periodo di applicazione	- Esercizio in corso al 22.06.2022 (periodo 2022). - La misura potrà essere prorogata dal Mef.	
	Soggetti	Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.	
	Criterio di valutazione alternativo	Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione , così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o al costo d'acquisizione per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio.	Anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
	Criterio del costo ammortizzato	Il regime derogatorio non esclude le disposizioni in tema di: - valutazione al costo ammortizzato (Oic 20)²; - conversione dei titoli in valuta estera (Oic 26).	
AMBITO APPLICATIVO	- Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'Oic 20 "Titoli di debito" e l'Oic 21 "Partecipazioni". - Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'Oic 32, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c. - Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'Oic 32 per i seguenti titoli: - i titoli oggetto di copertura del fair value; - i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'Oic 32. - La deroga si applica ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (31.12.2021 per soggetti solari) e ai titoli acquistati nell'esercizio in corso alla data del 22.06.2022 (esercizio 2022 per soggetti solari). Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.		

Note

- Secondo il paragrafo 20 dell'Oic 20, la classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo, ossia dall'intenzione di **detenzione oltre i 12 mesi**. Per le partecipazioni, invece, il paragrafo 11 dell'Oic 21 prevede che «le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati, sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge».
- L'utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre ne sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese. Tali imprese possono iscrivere i titoli al costo di acquisto. Inoltre, l'adozione obbligatoria del criterio del costo ammortizzato viene meno laddove i suoi effetti sono irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

**VALUTAZIONE DELLA SVALUTAZIONE DEI TITOLI**

28 marzo 2023

**NON SOLO IMPRESA****Adeguamento dei registratori telematici**

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 18.01.2023, n. 15943, ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei c.d. "Registratori Telematici" affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2.10.2023 la conformità dei modelli già approvati con precedente provvedimento alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria c.d. "istantanea", al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei dispositivi presenti sul mercato. Sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche della lotteria istantanea per l'adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi, che dovranno essere realizzati entro il 2.10.2023, permetteranno di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione della lotteria istantanea, secondo quanto riportato nel provvedimento interdirettoriale n. 80217/2020. Sono state, poi, approvate le specifiche tecniche "Specifiche tecniche RT - Versione 11" ed è stato modificato il provvedimento 31.10.2019, che regolamenta l'adattamento tecnico dei registratori telematici per consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini a estrazione differita.

**LOTTERIA
DEI
CORRISPETTIVI**

- Sono state apportate modifiche al precedente provvedimento direttoriale n. 739122/2019 (già oggetto di modifiche a seguito dei provvedimenti: n. 1432381/2019, n. 248558/2020 e n. 351449/2020), in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'art. 1, cc. da 540 a 544 L. 232/2016.
- In base al dettato normativo, **a decorrere dal 1.02.2021 i contribuenti:**
 - persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato;
 - che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'art. 2, c. 1 D.Lgs. 5.08.2015 n. 127 (cd. corrispettivi elettronici);**possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (c.d. lotteria dei corrispettivi).**

- La lotteria dei corrispettivi prevede diverse estrazioni premi, cui è possibile partecipare solo:
 - richiedendo il "codice lotteria" tramite il sito web dedicato <https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codicelotteria> e
 - richiedendo all'esercente, all'atto dell'acquisto del bene o del servizio, l'inserimento del suddetto codice lotteria nel documento commerciale.
- A seguito dell'inserimento del codice lotteria nel documento commerciale, per ciascun euro di spesa è attribuito un "biglietto della lotteria", fino al limite massimo di € 1.000 (quindi, per ciascun documento commerciale al massimo saranno attribuiti 1.000 biglietti della lotteria). I biglietti generati dai registratori telematici possono partecipare alla lotteria "differita" in considerazione del fatto che l'estrazione dei premi avviene a cadenza settimanale, mensile e annuale.
- Rimangono esclusi dalla disciplina in esame gli acquisti effettuati online e i documenti commerciali nei quali è richiesto l'inserimento del codice fiscale (ad esempio i documenti commerciali utilizzabili allo scopo di beneficiare delle detrazioni Irpef).

**LOTTERIA
ISTANTANEA**

- Anche a seguito del provvedimento del 18.01.2023 la lotteria dei corrispettivi "differita", come descritta in precedenza, rimane valida. La novità è data dal fatto che si affiancherà anche una lotteria c.d. "istantanea".
- Infatti, la L. 79/2022 ha modificato l'art. 1, cc. 540 e 544 L. 232/2016, introducendo la possibilità per i contribuenti, che hanno le medesime caratteristiche per la partecipazione alla lotteria "differita", di partecipare anche alla lotteria istantanea (infatti, la lotteria istantanea non è alternativa alla lotteria differita).
- Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla L. 79/2022, il provvedimento direttoriale 18.01.2023 ha stabilito le regole "tecniche" per la gestione della lotteria istantanea.
- I registratori telematici e i server RT devono essere adeguati **entro il 2.10.2023** alle nuove specifiche tecniche, affinché siano in grado di generare e riprodurre sul documento commerciale il **nuovo codice bidimensionale (CB)**, secondo le caratteristiche riportate nelle "Specifiche Tecniche valide per la lotteria a estrazione istantanea" allegate al provvedimento 18.01.2023. Il codice bidimensionale raccoglierà e tradurrà in un codice grafico, riportato nel documento commerciale, l'ammontare di spesa sostenuta (solo se pagata con moneta elettronica) e i dati del documento commerciale stesso, e costituirà la comprova dei "biglietti" attribuiti ai fini dell'estrazione premi immediata.
- Si precisa che:
 - **ai fini della lotteria differita** sarà necessario, così come avviene attualmente, richiedere l'inserimento del codice lotteria nel documento commerciale;
 - **per la lotteria istantanea** non sarà necessario richiedere nulla di aggiuntivo all'esercente. Infatti, sarà il registratore telematico, a fronte di una spesa effettuata con moneta elettronica, a generare e stampare il CB sul documento commerciale, così permettendo la partecipazione all'estrazione premi.

**DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA O PRESTAZIONE: LAYOUT STANDARD**

28 marzo 2023



Modello Unico Dichiarazione ambientale (MUD)

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la L. 25.10.1994, n. 70, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione.

Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. La L. 70/1994 prevede, infatti, che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio.

PRESENTAZIONE MUD 2023

La dichiarazione MUD 2023, fatte salve eventuali proroghe, deve essere presentata dai soggetti obbligati **entro il 30.04.2023**, relativamente ai **rifiuti gestiti nell'anno 2022**.

CHI DEVE PRESENTARE IL MUD

Rifiuti

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
- Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183 c. 1 lett. pp) D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 189, c. 4 D.Lgs. 152/2006.

Veicoli Fuori Uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi

- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti.
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.

Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

28 marzo 2023



Assemblee online fino al 31.07.2023

Il decreto Milleproroghe ha prolungato il previgente termine del 31.07.2022 con il nuovo termine del 31.07.2023 per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali con le modalità emergenziali, ossia mediante il sistema dell'audio-video conferenza.

SOCIETÀ ED ENTI INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

PROROGA

L'art. 3 D.L. 198/2022 prevede la proroga dei termini in relazione alla possibilità di continuare a svolgere le assemblee delle società di capitali per video conferenza fino al **31.07.2023**.

OGGETTO DELLA PROROGA

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; pertanto, occorre svolgere l'assemblea entro il 31.07.2023, non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente.

- Tutte le società di capitali quindi, nonché gli enti e i consorzi, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
 - l'intervento all'assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.

Le videoconferenze integrali **devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, c. 4 (Spa), 2479-bis, c. 4 (Srl) e 2358, c. 6 (Cooperative) del Codice Civile. Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021).

AVVISO DI CONVOCAZIONE

- L'avviso di convocazione di **società di capitali e cooperative**, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
 - l'assemblea si svolga esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - **l'intervento** in assemblea sia effettuato **mediante mezzi di telecomunicazione**;
 - il **voto** sia **espresso in via elettronica o per corrispondenza**.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle **S.r.l.** mediante un'apposita previsione, può stabilire che **l'espressione del voto** avvenga mediante il metodo della «**consultazione scritta**» o del «**consenso espresso per iscritto**».

RAPPRESENTANTE DELEGATO PER SOCIETÀ QUOTATE

- **Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:**
 - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», a cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
 - prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

28 marzo 2023



Aliquote contributive 2023 Gestione Separata Inps

Per l'anno 2023 l'aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, è pari al 33% e rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell'1,31%. In sostanza, per le varie figure, con la circolare n. 12/2023, l'Inps ha confermato le medesime aliquote previste per il 2022, aumentando solo il massimale e il minimale. Si riassumono di seguito le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti e dai professionisti per il 2023.

Categorie interessate		Massimale 2023	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 113.520,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva Dis-coll (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .			0,72% (+) 1,31%	35,03%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 113.520,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,51%	26,23%

VERSAMENTO

Collaboratori

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle **scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2022, 1° e 2° acconto 2023).

Nota¹

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2022 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2022 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 35,03% per chi è anche obbligato all'aliquota Dis-coll).



Contributi Ivs 2023 per artigiani e commercianti

L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2023, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i soggetti con età inferiore, l'aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento del 24%; pertanto, per il 2023 la misura è pari al 23,25%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Continuano ad applicarsi, anche per il 2023, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare in formato PDF e stampare, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Tavola n. 1

Prospetto riassuntivo anno 2023 - Artigiani

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni	Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni
		Annuale	Annuale
Fino a	€ 17.504,00 ¹	24%	23,25%
Oltre	€ 17.504,00	24%	23,25%
Fino a	€ 52.190,00		
Oltre	€ 52.190,00	25%	24,25%
Fino a	€ 86.983,00 ²		
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.208,40	€ 4.077,12
Contributo massimo	Annuale	€ 21.223,85	€ 20.571,48
Note	- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. - Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. - Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 113.520,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuo € 27.858,10 (€ 27.006,70 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. - Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.		

Tavola n. 2

Prospetto riassuntivo anno 2023 - Commercianti

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni	Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni
		Annuale	Annuale
Fino a	€ 17.504,00 ¹	24,48%	23,73%
Oltre	€ 17.504,00	24,48%	23,73%
Fino a	€ 52.190,00		
Oltre	€ 52.190,00	25,48%	24,73%
Fino a	€ 86.983,00 ²		
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.292,42	€ 4.161,14
Contributo massimo	Annuale	€ 21.641,37	€ 20.989,00
Note	- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. - Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. - Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 113.520,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuo € 28.403,00 (€ 27.551,60 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. - Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.		

28 marzo 2023



AGEVOLAZIONI

Detrazione Irpef dell'Iva per acquisto di case green

L'art. 1, c. 76 L. 29.12.2022, n. 197, sulla scorta di quanto era già stato previsto della legge di Stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), ha stabilito che ai fini dell'Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2023**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione è pari al 50% dell'Iva sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi di imposta successivi.

DETRAZIONE

Ai fini dell'Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il **50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva** in relazione all'acquisto, effettuato **entro il 31.12.2023**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione è pari al **50% dell'Iva** sul corrispettivo di acquisto ed è **ripartita in 10 quote costanti** nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi di imposta successivi.

TIPOLOGIA
DI IMMOBILI
AGEVOLABILI

Relativamente alla tipologia di immobili agevolabili, la nuova detrazione presuppone l'acquisto, direttamente dall'impresa costruttrice ovvero da OICR immobiliari, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2023, di una unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Infatti, la norma non limita il beneficio all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

Pertinenze

- Rispetto alle pertinenze, quali, ad esempio, posto auto, cantina ecc., la norma non esplicita nulla circa l'estensione del beneficio fiscale anche a tali unità immobiliari.
- Al riguardo, in conformità all'orientamento ormai consolidato dell'Agenzia delle Entrate, **si ritiene possa applicarsi il criterio dell'estensione del beneficio fiscale spettante all'unità abitativa anche alla pertinenza**, a condizione che l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (circolare n. 24/E/2004, circolare n. 108/MEF/1996 e risoluzione n. 181/2008).

PRECEDENTI
CHIARIMENTI

- La detrazione Irpef, in vigore dal **1.01.2023**, è pari al "50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto" di unità immobiliari effettuato o da effettuare "entro il 31.12.2023".
- Ne consegue che, ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa, è necessario che il **pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2023**.

L'Iva in acconto versata nell'anno 2023 per acquisti effettuati nel 2024 non è detraibile poiché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare "entro il 31.12.2023".

- La cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici **può essere assoggettata all'Iva** anche dopo i 5 anni dalla fine dei lavori, purché l'impresa abbia manifestato espressamente l'opzione per la relativa imposizione.
- In presenza di quest'ultima condizione, la detrazione Irpef, introdotta dalla norma agevolativa, può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori, posto che, al riguardo, la norma non indica alcun termine finale.
- Il riferimento all'impresa costruttrice (oppure OICR immobiliari), inteso in senso letterale, escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili, concernente il regime Iva delle cessioni di immobili.
- Tenuto conto, tuttavia, della finalità della disposizione in esame, l'espressione può essere intesa nel **senso ampio di "impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento", considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ma anche le imprese di "ripristino" o c.d. "ristrutturatrici" che hanno eseguito**, anche tramite imprese appaltatrici, **gli interventi** di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. 6.06.2001, n. 380.

28 marzo 2023



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di aprile 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 10 aprile ¹	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2023.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2023.
	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente.
	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2023 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
Venerdì 14 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2022 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2023.
Sabato 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).
Domenica 16 aprile ¹	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Imposta sugli intrattenimenti	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2023. Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

28 marzo 2023



Principali adempimenti mese di aprile 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 16 aprile ¹ (segue)	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Lunedì 17 aprile	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2023.
Giovedì 20 aprile	Esercenti Commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente .
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.
Martedì 25 aprile	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente .
Domenica 30 aprile ¹	Imposte dirette	Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata.
		Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2022.
		Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Iva	Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
	Definizione agevolata	Domanda - Termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, c. 231-252 L. 197/2022 (rottamazione-quater).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

28 marzo 2023

**Principali adempimenti mese di aprile 2023 (segue)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 30 aprile ¹ (segue)	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020). Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2022 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	Nomina organo di controllo	Obbligo - Il D.L. 118/2021 ha previsto lo slittamento alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 dell'introduzione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo di Srl e cooperative in base ai nuovi limiti ex art. 2477 c.c.
	Revisori enti locali	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Enasarco Firr	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2022 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell'anno 2022.
	Strutture sanitarie private	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2022.
	Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2022.
	Auto-trasportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2023.

Nota ¹	- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------	--